

Frequently Asked Questions (FAQ) Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica approvata con D.M. 09 maggio 2024 e come modificata ai sensi del D.M. 17 ottobre 2024

Storia delle revisioni

Rev. 00	12/07/2024	Prima emissione
Rev. 01	22/07/2024	Seconda emissione - Introduzione del paragrafo 1.3
Rev. 02	09/05/2025	Terza emissione - Introduzione del paragrafo 3-bis

Sommario

1	Art. 2. Definizioni	3
1.1	Art.2.1.ss – Rifacimento.....	3
1.2	Art.2.1.kkk – Unità di produzione in Ripotenziamento	3
1.3	Art.2.1.eee – Unità di produzione da Adeguare	4
2	Art. 8. Dati e documentazione per le unità di produzione	5
2.1	Art.8.1 – Informazioni da inserire sul Portale	5
3	Art. 40. Obblighi relativi a CDP afferente ad unità di produzione.....	6
3.1	Art. 40.3 – Esonero dagli obblighi di offerta per UP non rilevanti.....	6
3.2	Art.40.7 – Obblighi di offerta CDP Nuova.....	6
3-bis	Art. 39 Obblighi degli Assegnatari	7
3.1	Art. 39.2 della Disciplina e Art. 10 del contratto standard di approvvigionamento di capacità – Cessione	7
4	Art. 60 Utilizzo del fondo di garanzia	8
4.1	Art.60.4 – Restituzione del fondo di garanzia.....	8
5	Art. 61. Forme di garanzia e durata.....	8
5.1	Art.61.1 – Copertura delle obbligazioni assunte.....	8
6	Art. 67 Inadempimenti	8
6.1	Art.67.5 – Inadempimento prolungato.....	8
6.2	Art.67.12 – Capacità oggetto di inadempimento prolungato.....	9
7	Art. 70 Penali.....	9
7.1	Art.70.2– Penale in caso di mancato rispetto dell’obbligo al 40.7.....	9
8	Art. 74 Esercizio della clausola di retroattività	10
8.1	Capacità assegnataria in Asta Madre 2022/2023.....	10
8.2	Capacità assegnataria in Asta Madre 2024.....	12
8.3	Applicazione dell’art.67 relativo ad inadempimento	12
9	Retrofitting e Tasso Medio di Indisponibilità nelle Ore Critiche Estive	13
10	Disposizioni tecniche di funzionamento n. 2	16
10.1	Curva di offerta	16

1 Art. 2. Definizioni

1.1 Art.2.1.ss – Rifacimento

D1: Facendo riferimento a un impianto termoelettrico, è possibile qualificare come impianto in Rifacimento un impianto che sostituisce tutti i componenti esistenti ad eccezione di uno, che verrebbe invece eliminato con conseguente variazione dell'assetto tecnologico? *(per esempio, da CCGT – Ciclo combinato - a OCGT – Ciclo Aperto – tramite eliminazione della turbina a vapore e creazione del bypass caldaia a recupero).*

R1: L'articolo 2.1.ss.I della Disciplina prevede che, per gli impianti termoelettrici alimentati a combustibili fossili o rifiuti, gli interventi riconosciuti come rifacimento riguardino la sostituzione, ove presenti, di tutti i seguenti componenti: generatori di vapore, camere di combustione, motori a combustione interna, scambiatori di calore (tra cui condensatori ed evaporatori), turbine, compressori e alternatori. Nel caso specifico del quesito - configurazione dell'impianto da ciclo combinato a ciclo aperto con eliminazione della turbina a vapore e creazione del bypass caldaia a recupero - l'iniziativa può essere qualificata come Rifacimento in quanto, nella nuova configurazione a ciclo aperto dell'impianto, gli interventi di sostituzione con componenti nuovi riguarderebbero tutti i componenti (rimasti) dell'impianto.

D2: Con riferimento ad interventi di rifacimento per impianti idroelettrici di pompaggio, si conferma che i requisiti previsti per tali interventi corrispondano, per analogia, ai requisiti previsti per i rifacimenti idroelettrici secondo la definizione di Rifacimento Totale prevista dal D.M. incentivi FER del 23 giugno 2016?

R2: Si conferma.

1.2 Art.2.1.kkk – Unità di produzione in Ripotenziamento

D1: Con quali modalità devono essere presentati progetti di Ripotenziamento riguardanti impianti precedentemente risultati assegnatari di Capacità Nuova con avvio del periodo di consegna antecedente a quelli previsti dalle future aste (ad esempio nel caso di installazione di un ulteriore gruppo di produzione su un impianto assegnatario di capacità nuova già entrato in esercizio)? In questo caso, è ammessa la possibilità di presentare richiesta di partecipazione per la capacità incrementale riferita all'intervento di ripotenziamento ancorché riguardante un'Unità di Produzione Nuova, assegnataria di capacità nuova in precedenti aste?

R1: Progetti di ripotenziamento relativi ad UP nuove risultate aggiudicatarie in esito a precedenti aste possono essere qualificati all'asta 2025 o alle aste successive. Resta inteso che la capacità nuova che può essere offerta in asta è la quota di capacità incrementale rispetto alla capacità nuova già contrattualizzata.

R2: Si chiede conferma del fatto che l'Assegnatario possa ottemperare agli obblighi del Mercato della Capacità per la CDP nuova relativa a un Ripotenziamento (incluso l'obbligo di cui al comma 40.7 per la CDP Nuova) attraverso altre Unità di Produzione nella propria disponibilità (e.g. ulteriori Unità di Produzione Nuove/in Ripotenziamento) diverse da quelle sulle quali è stato effettuato il Ripotenziamento, nel caso in cui la vita utile delle unità sulle quali sia effettuato il Ripotenziamento termini prima della fine del contratto di capacità di 15 anni.

D2: L'assegnatario può ottemperare agli obblighi del Mercato della Capacità per la CDP nuova relativa a un Ripotenziamento (incluso l'obbligo di cui al comma 40.7 per la CDP Nuova) attraverso altre Unità di Produzione nella propria disponibilità (e.g. ulteriori Unità di Produzione Nuove/in Ripotenziamento) diverse da quelle sulle quali è stato effettuato il Ripotenziamento, fermo restando che si applicheranno tutte le conseguenze previste dalla Disciplina approvata con D.M. del 9 maggio 2024 in termini di obblighi/inadempimenti/penali.

1.3 Art.2.1.eee – Unità di produzione da Adeguare

D1: Nel caso in cui un'unità di produzione esistente fosse assoggettata a provvedimenti emanati dalle autorità competenti che prevedano l'obbligo di adeguamenti da implementarsi entro anni differenti, è possibile considerare tale unità di produzione come UP da adeguare, vale a dire come capacità nuova autorizzata, in ciascuna delle Procedure Concorsuali riferite ai rispettivi anni oggetto di adeguamento?

Ad esempio:

1. Adeguamento 1 per UPX da effettuarsi entro 31.12.2024 → se implementato nelle tempistiche e modalità corrette, UPX risulterà assegnataria capacità nuova autorizzata per anno solare 2025.
2. Adeguamento 2 per UPX da effettuarsi entro 31.12.2025 → se implementato nelle tempistiche e modalità corrette, UPX risulterà assegnataria capacità nuova autorizzata per anno solare 2026.

R1: In base alla Disciplina:

- può essere qualificata come unità di produzione da adeguare *“un'unità di produzione esistente per la quale le competenti autorità abbiano emanato un provvedimento che preveda, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e/o la dismissione dell'impianto, l'obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l'inizio del periodo di consegna; l'avvio dei lavori per l'adeguamento dell'unità deve essere successivo alla data di esecuzione della Procedura Concorsuale. Tali unità sono considerate come capacità nuova autorizzata”* (art. 2.1, eee);

- per le unità di produzione da adeguare il periodo di consegna è di un anno (art. 8.1, a. XI);
- per le unità di produzione da adeguare è previsto il riconoscimento del medesimo premio applicabile alla “Capacità Nuova”.

Con riferimento alle previsioni della Disciplina sopra richiamate, si chiarisce che le Unità di Produzioni esistenti (“UP esistenti”) possano essere qualificate alle aste del Mercato della Capacità come “Unità di Produzione da Adeguare” se, su iniziativa dell’autorità pubblica competente, quest’ultima disponga specifici interventi di adeguamento a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e/o la dismissione dell’impianto, sul presupposto che detti interventi debbano essere “sostanziali”, cioè di significativa entità e funzionali a rendere l’impianto conforme a prefissati requisiti normativi (di sicurezza, compatibilità ambientale, ecc.). Ne consegue che interventi non “sostanziali” e/o individuati su iniziativa del titolare dell’impianto e per esigenze del titolare stesso non consentono all’impianto di assumere la qualifica di “Unità di Produzione da Adeguare”.

Inoltre, gli interventi “sostanziali” devono essere considerati nel loro complesso, non essendo consentito ai fini della partecipazione alle procedure del Mercato della Capacità, il loro frazionamento in più anni, con la conseguenza che l’“UP esistente” può essere qualificata come “Unità di produzione da Adeguare” esclusivamente con riferimento all’asta per l’anno di consegna successivo al completamento dell’intervento di adeguamento.

2 Art. 8. Dati e documentazione per le unità di produzione

2.1 Art.8.1 – Informazioni da inserire sul Portale

D1: Relativamente alla documentazione di cui all’ Articolo 8.b. IV. - “la certificazione dell’Indice di Emissione di Unità da parte di un ente certificatore, accreditato presso l’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) secondo lo schema di accreditamento per la verifica dei gas ad effetto serra (GHG)” - nel caso in cui un impianto Esistente avesse già prodotto tale documentazione per le precedenti aste, ma si presentasse come impianto in Ripotenziamento, è necessario fornire una nuova certificazione comprendente anche la parte in ripotenziamento?

R1: Si conferma: è necessario presentare la certificazione dell’Indice di Emissione con riferimento all’UP comprensiva del ripotenziamento.

3 Art. 40. Obblighi relativi a CDP afferente ad unità di produzione

3.1 Art. 40.3 – Esonero dagli obblighi di offerta per UP non rilevanti

D1: Le UP non rilevanti possono godere dell'esenzione dagli obblighi di offerta per la parte di capacità in manutenzione programmata?

R1: Le UP non rilevanti non possono godere dell'esenzione dagli obblighi di offerta per la parte di capacità in manutenzione programmata.

3.2 Art.40.7 – Obblighi di offerta CDP Nuova

D1: La nuova formulazione dell'articolo 40.7 riporta che le UP Nuove rilevanti, in luogo dell'obbligo di offerta del 50% della CDP Nuova assegnata, hanno l'obbligo di nomina di tutta la CDP nuova assegnata e, qualora non si nomini una parte di tale CDP, l'Assegnatario è tenuto ad offrire la restante parte sui mercati.

Si chiede conferma dell'interpretazione di tale obbligo con gli esempi di seguito riportati (ipotizzando di avere 2 unità nella stessa zona):

	MAX	CDP	TIPO
UP1	60	50	NUOVA
UP2	120	70	ESISTENTE

- a) UP1 ha offerto e accettato 20 MW e 30 MW offerti ma non accettati / UP2 ha offerto e accettato 100 MW – Nomina STEP1: 20 MW per UP1 e 100 MW per UP2 – l'Assegnatario ha adempiuto agli obblighi di offerta in quanto il 100% della capacità è stata nominata o offerta e non incorre nel pagamento di nessuna penale/corrispettivo.
- b) UP1 ha offerto e accettato 40 MW / UP2 ha offerto e accettato 100 MW: Nomina Step 1: 40MW UP1 e 80 MW UP2 l'Assegnatario non è adempiente all'obbligo di offerta di cui al 40.7 per 10 MW e deve pagare una penale pari al differenziale premio capacità nuova e esistente (70.2); in questa casistica l'Assegnatario incorre in altre conseguenze?

R1: Per quanto concerne l'esempio al punto a), si conferma. Riguardo all'esempio del punto b), si conferma la verifica dell'inadempimento e l'applicazione della penale prevista dall'articolo 70.2 della Disciplina.

3-bis Art. 39 Obblighi degli Assegnatari

Art. 10 Cessione del Contratto

3.1 Art. 39.2 della Disciplina e Art. 10 del contratto standard di approvvigionamento di capacità – Cessione

D: L'art. 39.2 della Disciplina prevede che: *“Per le assegnazioni successive a quella di cui al precedente comma 39.1 riferite anche a periodi di consegna diversi, non è richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto, né, salvo il caso in cui siano intervenute modifiche, l'invio delle dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui al comma 39.1i. Il contratto sottoscritto ai sensi del precedente comma 39.1 avrà pertanto ad oggetto anche gli impegni che saranno assunti in esito a successive Fasi del Mercato e tutti i dati e le informazioni connessi alle assegnazioni, ivi compresa la Capacità Impegnata, saranno aggiornati sul Portale”*.

Posto quanto sopra, vale a dire che il Contratto di approvvigionamento di capacità (“Contratto”) è unico e può avere ad oggetto impegni assunti in esito ad aste per periodi di consegna diversi, si conferma la facoltà per gli assegnatari di cedere il Contratto limitatamente agli impegni relativi ad un singolo periodo di consegna?

R: si conferma: in base all'art. 10 del Contratto è consentita la cessione per un singolo periodo di consegna, previo consenso scritto di Terna, purché la cessione riguardi l'intero impegno di capacità contrattualizzato in esito ad una determinata asta e sia efficace dall'inizio di ciascun anno di consegna (1° gennaio) a partire dal quale si intende cedere l'impegno e fino alla restante durata del Contratto.

Esempio:

Nel caso di impegni assunti dall'assegnatario in esito alle aste per periodi di consegna 2025, 2026 e 2027 è possibile cedere la capacità assegnata per il solo periodo di consegna 2026, a condizione che la cessione riguardi tutti gli impegni assunti in esito all'asta 2026 (es. capacità esistente, capacità estera e capacità nuova) e sia efficace dal 1° gennaio 2026 (o dal 1° gennaio di ciascun anno successivo e appartenente al periodo di consegna) e per tutta la durata del Contratto (es. fino al 31 dicembre 2040 in caso di assegnazione anche di capacità nuova).

4 Art. 60 Utilizzo del fondo di garanzia

4.1 Art.60.4 – Restituzione del fondo di garanzia

D1: Quando e con che criteri si può chiedere la restituzione del contributo al fondo di garanzia (articolo 60.4), nel caso in cui il Partecipante non faccia un'offerta nella fase di mercato per la quale ha inviato una richiesta di partecipazione?

R1: Nel caso riportato nel quesito, il Partecipante può chiedere la restituzione del contributo al fondo di garanzia dopo il termine dell'asta.

5 Art. 61. Forme di garanzia e durata

5.1 Art.61.1 – Copertura delle obbligazioni assunte

D1: Si conferma la possibilità di destinare le somme prestate a garanzia delle obbligazioni assunte per gli anni 2022/2023 a copertura della garanzia relativa ai contratti di approvvigionamento di capacità relativi all'anno 2025 ed anni successivi? Si conferma, sempre relativamente agli obblighi derivanti dall'assegnazione di CDP 2025 e successivi, la possibilità di prevedere l'aggiornamento (aumento) dell'importo di una (o più) fideiussioni già rilasciate al posto del rilascio di nuova fideiussione?

R1: Si conferma la possibilità di destinare le somme versate a garanzia delle obbligazioni assunte per gli anni 2022/2023 a copertura della garanzia ex articolo 61 della Disciplina relativamente ai contratti di approvvigionamento di capacità con anno di consegna 2025 e/o anni successivi, a condizione che sia avvenuta la completa regolazione delle partite economiche scaturenti dalla partecipazione al mercato della capacità per gli anni 2022/2023. Si conferma inoltre la possibilità di aggiornare le fideiussioni già rilasciate (anziché prestare una nuova fideiussione) previa estensione della validità delle stesse e previo adeguamento del testo e dell'importo di dette fideiussioni per ricomprendervi anche gli obblighi derivanti dalla nuova assegnazione e quindi dalla stipula del nuovo contratto.

6 Art. 67 Inadempimenti

6.1 Art.67.5 – Inadempimento prolungato

D1: La restituzione del corrispettivo fisso in caso di inadempimento prolungato (2.2.1 della DTF1) si riferisce al premio medio pesato del portafoglio nazionale dell'operatore oppure del portafoglio zonale a cui si riferisce l'inadempimento?

R1: Si riferisce al premio medio pesato del portafoglio zonale dell'operatore.

D2: Cosa succede nel caso di uno o due mesi di inadempimento temporaneo in mesi non critici e poi un inadempimento in un mese critico? Si conferma che in questo caso tutti i mesi di

inadempimento (1 o 2 non critici e 1 mese critico) contribuiscono a determinare un inadempimento prolungato con i relativi effetti?

R2: Nel caso riportato nel quesito (due inadempimenti temporanei in mesi non critici seguiti da un inadempimento in un mese critico), tutti e tre i mesi rientrano nella valorizzazione dell'inadempimento prolungato e delle relative conseguenze.

6.2 Art.67.12 – Capacità oggetto di inadempimento prolungato

D1: Si conferma che il quantitativo indicato nell'art. 67.12 b) (quantitativo di capacità impegnata oggetto di inadempimento agli obblighi di offerta durante i mesi critici) è definito come riportato nell'art. 67.11 (media tra le quantità di inadempimento orarie in cui queste sono pari o superiori al 10% della Capacità Impegnata nel mese critico)?

R1: Si conferma.

7 Art. 70 Penali

7.1 Art.70.2– Penale in caso di mancato rispetto dell'obbligo al 40.7

D1: Il nuovo art. 70.2 prevede che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 40.7, l'Assegnatario è tenuto a versare, per ciascuna zona, una penale annuale pari al prodotto tra:

- a) la Capacità Impegnata relativa ad Unità di Produzione Nuove rilevanti, Unità di Produzione in Ripotenziamento rilevanti o Unità di Produzione da Adeguare rilevanti per cui non ha adempiuto all'obbligo;
- b) la differenza, se positiva, tra il Premio relativo alla Fase del Mercato in cui è risultato aggiudicatario della Capacità Impegnata per cui non ha adempiuto all'obbligo ed il Premio marginale per la Capacità Esistente, relativo all'anno oggetto di verifica. Nel caso in cui l'Assegnatario non sia titolare di Capacità Esistente, il Premio marginale per la Capacità Esistente di cui al precedente punto b è pari a 0 €/MW-anno.

Ai fini della valorizzazione del premio unitario oggetto di restituzione (lettera b), si conferma che la condizione secondo cui l'Assegnatario sia titolare di Capacità Esistente - richiesta per valorizzare la penale alla differenza tra Premio relativo alla Fase del Mercato in cui è risultato aggiudicatario della Capacità Impegnata per cui non ha adempiuto all'obbligo ed il Premio marginale per la Capacità Esistente, relativo all'anno oggetto di verifica - si intende rispettata se l'Assegnatario titolare di CDP nuova è anche titolare di un impegno di CDP di generazione esistente nella zona oggetto di verifica, indipendentemente dall'entità in MW di tale impegno? Se invece il soggetto non è titolare di alcun impegno di CDP esistente nella zona oggetto di verifica, il premio unitario oggetto di restituzione sarà calcolato ponendo pari a zero il premio marginale della capacità esistente?

R1: Si conferma.

D2: Si conferma che la penale riferita all'art. 70.2 della Disciplina e al par. 2.4 della DTF1 (penale associata agli obblighi di nomina e offerta su UP rilevanti con CDP nuova) viene calcolata ora per ora in funzione del livello di adempimento all'obbligo di offerta qualora non sia stata nominata tutta la CDP nuova su unità di produzione nuove?

R2: Si conferma.

D3: In base alla nuova formulazione dell'articolo 40.7, l'Assegnatario titolare di CDP nuova (per UP rilevanti) ha l'obbligo di nominare il 100% di CDP nuova per ogni ora di ciascun anno di consegna, o di offrire sui mercati dell'energia e dei servizi la CDP nuova non nominata. Di conseguenza, se in un'ora dell'anno per la CDP nuova non viene effettuata la nomina, né offerta tale capacità sui mercati dell'energia e dei servizi, si ha una violazione dell'art. 40.7. In questi casi si applica una penale annuale pari a: $CDP_{inadempiente} * [\text{Premio fase mercato assegnatario} - \text{Premio marginale CDP esistente nell'anno di verifica}]$.

Ai fini della corretta interpretazione della formula si conferma che, sotto le seguenti ipotesi:

- a) *Periodo di non conformità all'art. 40.7: 1h*
- b) *Quantità oggetto di inadempimento: 1MW*
- c) *Premio appannaggio dell'assegnatario: 75.000 €/MW/anno*
- d) *Assegnatario non titolare di CDP esistente (per semplicità)*

la penale sarà pari a 8,56 € (calcolata come $1MW * [75.000 - 0 \text{ €/MW}] * (1/8760)$)?

R3: La penale applicata in caso di violazione dell'art. 40.7 è proporzionale alla quantità di CDP non offerta, come specificato nella formula di cui al par. 2.6 della DTF1. Si conferma la correttezza del calcolo riportato nell'esempio del quesito.

8 Art. 74 Esercizio della clausola di retroattività

D1: Se un operatore non esercita l'opzione di adesione all'art. 74 entro la data del 30 settembre 2024, anche in considerazione della pianificazione delle aste per i periodi di consegna 2026-2028, avrà poi la possibilità di aderire successivamente, ad esempio entro il 30 settembre 2025 con decorrenza 1/1/2026?

R1: No, la facoltà non può essere esercitata dopo il 30 settembre 2024.

8.1 Capacità assegnataria in Asta Madre 2022/2023

D1: In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 74.1, con conseguente modifica del comma 40.7 a partire dal 1° gennaio 2025, come sarà gestita, fino al 31 dicembre 2024 e poi dal 1° gennaio 2025, l'applicazione della verifica dell'obbligo di cui al comma 40.7 per i contratti relativi alla nuova capacità siglati in esito alle procedure concorsuali relative agli anni di

consegna 2022-2023, per i quali l'anno di consegna decorre dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo, anziché dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (in virtù della proroga Covid concessa da Terna - v. Comunicato Terna)?

In particolare, i portafogli di unità nuove oggetto di proroga continueranno ad essere verificati separatamente ai fini del 40.7 per tutti gli anni rimanenti di contratto oppure dal 1° gennaio 2025 tali impianti torneranno a far parte di un unico portafoglio zonale di unità nuove verificato per anno solare?

R1: In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 74.1, dal 1° gennaio 2025, la verifica dell'obbligo di cui al comma 40.7 verrà eseguita rispetto all'anno di calendario per tutta la capacità nuova dell'Assegnatario. Di conseguenza, anche le unità nuove contrattualizzate assegnatarie in esito alle aste relative agli anni di consegna 2022-2023, per le quali la verifica di cui al 40.7 viene effettuata dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo faranno parte dell'unico portafoglio di capacità nuova verificato rispetto all'anno di calendario. Per l'anno 2024, la verifica dell'obbligo di cui all'articolo 40.7 per le suddette unità nuove contrattualizzate in esito alle aste madri 2022-2023 ed oggetto di proroga, verrà eseguita con riferimento ai due periodi di verifica 1° luglio 2023-30 giugno 2024 e 1° luglio – 31 dicembre 2024.

D2: Per capacità contrattualizzata nel 2022-2023 non oggetto di "proroga Covid", in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 74.1 con efficacia da un mese del 2024 (ad esempio dal 01/07/24), come saranno verificati i mesi dell'anno antecedenti all'esercizio della suddetta facoltà (nell'esempio i primi 6 mesi dell'anno)?

R2: Il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 verrà verificato secondo quanto previsto nella Disciplina approvata con D.M. 28 giugno 2019 e successivamente modificata con D.M. 28 ottobre 2021 (vale a dire rispetto all'obbligo di nomina del 50% di CDP Nuova); tuttavia, in caso di inadempimento verrà applicata la penale di cui all'art. 70.1bis (restituzione del delta premio tra capacità Nuova ed Esistente). Di conseguenza, in caso di mancato rispetto della soglia del 50% nel periodo gennaio 2024 – dicembre 2024, le ore da considerare per il calcolo della penale di cui all'art. 70.1bis sono tutte quelle appartenenti al periodo in cui non è rispettato l'obbligo di cui all'Articolo 40.7 della Disciplina.

D3: Quali sono gli obblighi relativi a capacità contrattualizzata nel 2023 ed oggetto di "proroga Covid", in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 74.1 per CDP da un mese del 2024 successivo a luglio (ad esempio da 1/10/24)?

R3: Nel caso di CDP Nuova contrattualizzata in esito all'asta 2023 per la quale l'anno di consegna decorre dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo, il secondo anno per cui si effettua la verifica dell'obbligo di cui all'art. 40.7 sarà verificato con riferimento

al periodo luglio 2024 - dicembre 2024 secondo quanto previsto dall'art. 74 (la verifica di cui all'art. 40.7 viene effettuata rispetto all'obbligo di nomina del 50% di CDP Nuova ed in caso di inadempimento per il secondo anno di obbligo verrà applicata la penale di cui all'art. 70.1bis ma l'operatore non incorrerà nella risoluzione contrattuale). Di conseguenza, in caso di mancato rispetto della soglia del 50% nel periodo luglio 2024 – dicembre 2024, le ore da considerare per il calcolo della penale di cui all'art. 70.1bis sono tutte quelle appartenenti al periodo in cui non è rispettato l'obbligo di cui all'Articolo 40.7 della Disciplina.

A partire dal 1° gennaio 2025 tutta la capacità dell'Assegnatario verrà verificata rispetto all'anno di calendario.

8.2 Capacità assegnataria in Asta Madre 2024

D1: Nel caso di CDP Nuova contrattualizzata in esito all'asta 2024, in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 74.1 con efficacia da un mese del 2024 (ad esempio 01/07/2024), come verranno verificati gli obblighi relativi ai mesi precedenti (es. da gennaio 2024 a giugno 2024)?

R1: Il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 verrà verificato secondo quanto previsto nella Disciplina approvata con D.M. 28 ottobre 2021 (vale a dire rispetto all'obbligo di offerta del 50% di CDP Nuova); in caso di inadempimento verrà applicata la penale di cui all'art. 70.1bis (restituzione del delta premio tra capacità Nuova ed Esistente). Di conseguenza, in caso di mancato rispetto della soglia del 50% nel periodo gennaio 2024 – dicembre 2024, le ore da considerare per il calcolo della penale di cui all'art. 70.1bis sono tutte quelle appartenenti al periodo in cui non è rispettato l'obbligo di cui all'Articolo 40.7 della Disciplina.

8.3 Applicazione dell'art.67 relativo ad inadempimento

D1: La nuova formulazione dell'art. 67 applicabile alla CDP nuova 22-24 mantiene la dicitura inadempimento definitivo per le medesime fattispecie inquadrate nella Disciplina 2024 applicabile ai contratti 2025 come inadempimento prolungato e prevede penali identiche. Visto che dal 1° gennaio 2025 la verifica dell'obbligo ex art. 40.1 risulterà svolta su un portafoglio unico comprendente CDP nuova 22-24 oggetto di opzione art. 74, CDP nuova 25 e CDP esistente 25, si conferma che anche il calcolo delle penali per inadempimento è effettuato in maniera unica sul medesimo portafoglio e con gli stessi effetti?

R1: Si conferma.

D2: In caso di adesione alla nuova disciplina ex art. 74 per la CDP con consegna 2024, si conferma che le modifiche relative all'art. 67 saranno applicate sia alla CDP nuova che alla CDP esistente assegnate per il 2024, garantendo una gestione unitaria dell'obbligo di offerta ex art. 40.1 e 40.2 e delle relative penali ex art. 67 per l'intero portafoglio di capacità nuova ed esistente dell'operatore?

R2: Si conferma.

D3: A fronte di Inadempimento Definitivo (3 mesi non critici o un mese critico), si conferma che l'azzeramento del contatore degli inadempimenti temporanei?

R3: Si conferma. In ogni caso, i mesi critici sono previsti dall'anno 2025 e non per l'anno 2024.

D4: Per il calcolo della penale relativa ad un inadempimento definitivo (art 67.6 b), l'art. 67.8 stabilisce che il quantitativo oggetto di inadempimento è pari al valore massimo tra:

- i. la media aritmetica dei quantitativi di Capacità Impegnata oggetto di inadempimenti temporanei nei mesi n/critici
- ii. il quantitativo di Capacità Impegnata oggetto di inadempimento agli obblighi di offerta, su base oraria, nei mesi critici

Come viene definito il quantitativo di cui al punto (ii)?

R4: Il quantitativo di cui al punto (ii) è la media dei valori orari di inadempimento nel mese critico che ha determinato l'inadempimento prolungato. In ogni caso, i mesi critici sono previsti dall'anno 2025 e non per l'anno 2024.

D5: In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui all'art.74.1, come si concilierebbero le verifiche sugli obblighi di offerta per la capacità nuova già contrattualizzate in esito ad aste precedenti?

R5: In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui all'art.74.1, la capacità nuova contrattualizzata in Aste Madre relative agli anni di consegna 2022-2023 e/o 2024 sarà gestita con portafogli separati dalla capacità contrattualizzata nelle Aste Madre successive.

9 Retrofitting e Tasso Medio di Indisponibilità nelle Ore Critiche Estive

D1: Relativamente al calcolo del corrispettivo fisso per impianti che hanno completato gli interventi di adeguamento descritti nella relazione tecnica che siano ritenuti da Terna idonei a migliorare la disponibilità dell'Unità di Produzione Esistente nelle ore critiche estive, si chiede conferma di quanto riportato nel seguente esempio:

- Un impianto termico esistente che ha come Capacità Impegnata 100 MW, di cui 80 MW non oggetto di interventi per migliorare la disponibilità e 20 MW oggetto di interventi
- Da gennaio 2025 a maggio 2025 riceve il corrispettivo fisso per 80 MW
- Consegna a Terna la relazione tecnica (che Terna ritiene idonea) il 20/05/2025

- Da giugno 2025 riceve il Corrispettivo Fisso per 100MW e in più riceve per i successivi 12 mesi il Corrispettivo Fisso per 20 MW (sostanzialmente recuperando il Corrispettivo Fisso dal gennaio 2025 a maggio 2025 per quella quota di capacità)

R1: L'assegnatario che ha effettuato interventi per l'adeguamento di un impianto esistente riceve - a partire dalla data in cui gli interventi vengono ritenuti idonei da Terna - il corrispettivo fisso calcolato sulla CDP "piena", vale a dire al lordo della riduzione (nell'esempio sui 100 MW). Inoltre, a partire dalla medesima data riceve il corrispettivo fisso sulla CDP oggetto di adeguamento (nell'esempio 20 MW) non remunerata per il periodo compreso tra l'inizio del periodo di consegna e la data in cui gli interventi vengono ritenuti idonei da Terna. Tale corrispettivo viene riconosciuto in 12 rate mensili.

D2: Sulla base di quali criteri Terna effettuerà la verifica di idoneità degli interventi di adeguamento ai fini di quanto previsto dagli Articoli 50.2 e 50.3 della Disciplina?

R2: Terna valuterà se gli interventi effettuati sono coerenti (o meno) con l'incremento di capacità disponibile in periodi caratterizzati da scarsa idraulicità sulla base della relazione che verrà fornita dall'operatore. La Disciplina non prevede che Terna effettui una valutazione prima del completamento dell'intervento considerato che la verifica potrà essere effettuata esclusivamente a progetto ultimato e successivamente all'invio della relazione.

D3: Si conferma che, nel caso in cui l'operatore dichiari la volontà di effettuare un intervento di retrofitting, la quota di CDP legata all'intervento di retrofitting rientra nel novero della capacità esistente qualificata per l'Asta Madre e sarà nella disponibilità del Partecipante che potrà liberamente offrirla in Asta Madre o nelle Fasi successive?

R3: Si conferma che tale CDP potrà essere offerta in Asta Madre o nelle Fasi successive a condizione che il Partecipante indichi l'intenzione di realizzare gli interventi funzionali ad incrementare la disponibilità nelle ore critiche estive come previsto dall'articolo 8.1 a XIV della Disciplina.

D4: Chiediamo di confermare che la quota di CDP legata all'intervento di retrofitting, in caso di assegnazione in Asta, sia soggetta agli obblighi di offerta durante il periodo di consegna, ma sia esonerata dal pagamento del corrispettivo variabile.

R4: In fase di consegna, l'operatore ha obblighi di offerta sull'intera capacità contrattualizzata (inclusa la quota di CDP legata all'intervento di retrofitting); in caso di indisponibilità della quota parte oggetto di retrofitting – non è esposto al pagamento del corrispettivo variabile.

D5: Con riferimento al comma 50.2 della Disciplina 2025-2028, si conferma che:

- a. la "Capacità Impegnata" faccia riferimento alla Capacità Impegnata della stessa

tipologia dell'unità di produzione oggetto di retrofitting;

- b. "la somma dei prodotti tra la CDP di ciascuna Unità di Produzione Esistente di tipo termico" faccia riferimento esclusivamente alle Unità di Produzione Esistenti di tipo termico nella disponibilità dell'Assegnatario?

R5: Per quanto concerne il punto a), si fa riferimento alla capacità totale impegnata esistente. Con riguardo al punto b), si conferma.

D6: Chiediamo di confermare che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 50.3, fermo restando l'invio della relazione tecnica e la positiva verifica da parte di Terna degli interventi effettuati, sia sufficiente risultare aggiudicatari di un impegno di capacità (ad esempio, anche di un solo MW) per la zona e la tipologia di CDP dell'unità di produzione oggetto di intervento di retrofitting.

R6: Si conferma.

D7: Con riferimento all'Articolo 51.7.g.l della Disciplina 2025-2028, si conferma che l'esonero dal corrispettivo variabile della quota di CDP legata all'intervento di retrofitting sia riconosciuto solo in seguito alla nomina sull'UP corrispondente di tutta la CDP relativa alla UP stessa, anche in caso di indisponibilità non programmata della UP, con il rischio di esposizione all'Inadempimento Temporaneo/Prolungato?

R7: L'esonero dal corrispettivo variabile avverrà anche nel caso in cui non sia nominata l'intera CDP relativa alla UP stessa, secondo i limiti previsti dall'art. 51.7.g.l.

D8: Avendo già effettuato un intervento di retrofitting funzionale ad incrementare la disponibilità dell'unità, si chiede conferma che il partecipante titolare di CDP, riferita a UP esistente, possa offrire in asta la CDP senza applicazione del relativo Tasso Medio di Indisponibilità nelle Ore Critiche.

R8: Si conferma.

D9: Si conferma che l'assenza di impatto sul calcolo della CDP nuova aggiudicata relativa a interventi di Ripotenziamento, nel caso in cui, in fase di qualifica, si dichiari l'intenzione di effettuare l'intervento di retrofitting, ma a valle dell'Asta non sia presa la decisione finale d'investimento e quindi non sia realizzato l'intervento oppure sia completato successivamente al 15 dicembre 2028?

R9: Si conferma.

D10: In base al comma 50.2, la Capacità Impegnata su cui viene percepito il corrispettivo fisso viene ridotta delle quote di CDP oggetto di intervento di adeguamento per le quali l'Assegnatario non ha inviato la relazione tecnica di cui all'art. 40.14. Si chiede conferma che

se tale differenza risultasse negativa l'operatore non debba versare a Terna il corrispettivo fisso esito della formula al comma 50.1

R10: Si conferma.

10 Disposizioni tecniche di funzionamento n. 2

10.1 Curva di offerta

D1: Come vengono considerati nella curva di offerta gli accumuli distribuiti?

R1: Il calcolo della CDP degli accumuli abbinati ad altre Unità di produzione è effettuato secondo quanto previsto al paragrafo 4.3 della DTF2 qualora il Partecipante abbia-comunicato il rapporto E/P dell'accumulo. Diversamente, ai sistemi di accumulo abbinati ad altre Unità di produzione si applica il tasso di derating dell'Unità di produzione abbinata.